



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. 1096/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
7.6.2023

da

- ricorrenti -

rappresentati e difesi dagli Avvocati TASSO TORQUATO e SILVESTRI ENRICA, come da
mandati in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Mirano
(VE), Via Castellantico 18

contro

., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente -

rappresentata e difesa dagli Avvocati

e

come da mandato in calce alla memoria di costituzione,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to sito in

OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi.

CONCLUSIONI



Per parte ricorrente:

- Accertata la responsabilità datoriale per la morte del sig. _____, condannarsi la resistente a rifondere, in favore dei ricorrenti pro quota, quali eredi del sig. _____, tutti i danni patiti dal loro congiunto e di cui in narrativa da liquidarsi in complessivi €. 611.677,78, ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad €. 2.196,00 per spese di perizia di parte;
- Condannarsi altresì parte resistente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme più sopra liquidate in ottemperanza al precetto ex art 429 c.p.c..

In ogni caso

Spese di lite integralmente rifuse

Per parte resistente:

- rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti, moglie e figli di _____ – deceduto in data 24.7.2015 per mesotelioma pleurico -, esponevano che questi aveva sviluppato la patologia che ne aveva comportato il decesso per l'esposizione ad amianto nell'ambito dell'attività lavorativa quale saldatore alle dipendenze di _____ svolta dal 1971 fino al 31.7.2000. Deducevano che l'insorgenza della patologia era riconducibile a responsabilità della datrice di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica ed agivano dunque in giudizio nei confronti di _____ al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali *jure hereditatis* sofferti in vita dal *de cuius*, sotto il profilo del danno cd. terminale, di cui chiedevano la quantificazione in principalità secondo le tabelle di Roma e in subordine in base alle tabelle di Milano, oltre che per il rimborso delle spese di perizia stragiudiziale, concludendo come riportato in epigrafe.

Si costituiva in giudizio _____ eccependo in via preliminare la carenza di allegazione e prova della qualifica di eredi in capo ai ricorrenti, e nel merito deducendo l'infondatezza del ricorso per mancata allegazione e prova di una comprovata e precisa



esposizione del *de cuius* all'amianto, da ritenersi comunque limitata in relazione all'espletamento da parte dello stesso di mansioni prevalentemente all'aperto e per la dismissione dell'amianto dal finire degli anni '70, ed in ogni caso l'assenza di una responsabilità colposa in capo a . Contestava inoltre la quantificazione dei danni come operata da controparte. Concludeva come riportato in epigrafe.

La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in decisione inizialmente all'udienza del 29.5.2024, previo deposito di note conclusive, poi riaggiornata all'udienza odierna.

§ § § § § § § § § § § §

Quanto alla legittimazione attiva dei ricorrenti: deve innanzitutto evidenziarsi che i ricorrenti hanno sia pure per implicito allegato di essere eredi di , se si considera che essi hanno dichiarato di avere agito per il ristoro dei danni *jure hereditatis* e chiesto, nelle conclusioni, la condanna di al versamento degli importi a loro dovuti “*pro quota, quali eredi del sig.* ”. L'effettività della qualità di eredi in capo agli stessi deve poi ritenersi provata dall'esistenza del legame familiare attestato dalla documentazione in atti, da cui la necessaria devoluzione ereditaria agli stessi, mentre l'accettazione è conseguenza dell'azione odierna e delle precedenti iniziative stragiudiziali per il recupero dei medesimi crediti ereditari qui azionati.

Nel merito, va considerato che parte convenuta non ha contestato che , *de cuius* degli attuali ricorrenti, abbia svolto le mansioni indicate in ricorso di saldatore. L'istruttoria testimoniale e la documentazione (si veda in particolare il doc. 12 ric.) consentono di ritenere accertato che egli lavorò alle dipendenze di , cui è succeduta l'attuale convenuta, dal 1971 al 31.7.2000 svolgendo le mansioni di saldatore prevalentemente nelle officine a terra.

Come comprovato dall'istruttoria testimoniale, egli è venuto a contatto con manufatti in amianto, utilizzati dai saldatori in particolare sotto forma di coperte/teli per evitare che le scintille prodotte dall'attività di saldatura potessero provocare incendi, quanto al in



particolare durante l'utilizzo del macchinario a filo continuo per le saldature; le coperte in questione, soggette a continua usura, venivano ricavate dallo stesso da teli più grandi, tagliati a misura. Da quanto dichiarato dai testi il durante l'espletamento di attività lavorativa alle dipendenze di ha subito anche un'esposizione indiretta, se si considera che all'interno delle officine negli anni in questione sono state costruite anche alcune navi da guerra, le cui tubazioni erano coibentate con amianto appunto in officina, sia pure da personale di ditte terze. Inoltre i residui delle lavorazioni rimanevano in officina dentro bidoni e cassoni fino a che erano pieni. I manufatti in amianto spigonavano polvere sia perché veniva utilizzata la mola, anche da parte del , sia perché a contatto con il calore si sbriciolavano, e gli aspiratori presenti all'interno delle officine non erano sufficientemente potenti o comunque non potevano essere utilizzati troppo vicini al punto dove avveniva la saldatura. E' pure emerso che anche i saldatori normalmente utilizzati in officina svolgevano attività a bordo nave, quando c'era meno lavoro a terra o nei periodi di cassa integrazione, ed ivi la promiscuità delle lavorazioni soprattutto in sala macchine esponeva ulteriormente il personale ad esposizione a fibre di amianto.

L'esposizione del a livelli elevati di fibre di amianto risulta peraltro attestata anche dalle certificazioni INAIL rese ai fini della fruizione dei benefici di cui alla L. 257/92 emesse dall'INAIL, riferite a periodo dal 1971 al 1986 (docc. 6 e 7 ric.)

Parte resistente, invece, non ha provato che nel corso del rapporto di lavoro con il fosse stato informato della pericolosità della manipolazione diretta e dell'esposizione indiretta ad amianto, e che fossero state adottate opportune cautele per il personale in relazione all'utilizzo di manufatti contenenti amianto o per la concomitanza con coibentazioni affidate a terzi, mentre per quanto emerso dall'istruttoria le misure poste in essere dalla datrice di lavoro sono risultate non idonee: l'utilizzo delle mascherine era imposto solo per il caso di attività particolari, non nella quotidianità delle lavorazioni, e gli aspiratori come detto non erano adeguati.



Da ciò, la violazione da parte di _____, cui è succeduta l'attuale convenuta, del disposto dell'art. 2087 c.c. e della normativa antinfortunistica.

Alla luce di quelle che erano, anche all'epoca, le conoscenze scientifiche in ordine alla pericolosità dell'amianto sia nell'insorgenza di patologie di una certa gravità quale silicosi ed asbestosi che di patologie tumorali, il datore di lavoro avrebbe dovuto evitare o limitare l'utilizzazione dell'amianto ovvero predisporre un sistema di cautele effettivamente idonee quantomeno a ridurre efficacemente il rischio di inalare fibre di asbesto. Va considerato che la specifica pericolosità dell'amianto era stata riconosciuta anche dalla legislazione, pur precedente al 1956: il R.D. 442/09 (regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli) all'art. 29, tabella B n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo; norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916 n.1136, art. 36, tabella B, n.13. Ancora il R.D. 7 agosto 1936 n.1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, e prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli solo subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 530/27 (artt. 10, 16 e 17) conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile). Ulteriori riferimenti alle lavorazioni implicant l'uso dell'amianto ed alla loro esplicitata pericolosità si ricavano anche dal regolamento 21 luglio 1960 n.1169, che all'art. 1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare rischio per la salute. Si può infine ricordare che il premio



supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.

La disciplina in questione anche ad avviso della Corte di Cassazione consente di ritenere che anche negli anni '60 e '70, quindi tanto più negli anni di cui si discute, "era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo." (Cass., 4721/98; in senso analogo anche Cass., 644/05 e, più di recente, Cass., 24217/17).

Quanto fin qui argomentato consente di ritenere realizzata a carico di una fattispecie astrattamente riconducibile al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di normativa antinfortunistica, procedibile d'ufficio, a fronte delle quali non opera l'esonero di responsabilità di cui all'art. 10 TU 1124/65.

E' dunque addebitabile alla società resistente il danno non patrimoniale sofferto dal *de cuius* dei ricorrenti, per quanto non indennizzato dall'INAIL.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è deceduto per mesotelioma pleurico - sul punto concorda tutta la documentazione in atti -, malattia che deve ritenersi provato sia derivata causalmente dall'esposizione professionale ad asbesto, verificata in giudizio per come fin qui argomentato, in assenza di altre cause note di esposizione extralavorative. In questo senso sono anche utilizzabili, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.: la documentazione INAIL riferita all'attivazione a favore del della rendita per malattia professionale, il riconoscimento a favore della vedova della rendita ai superstiti (docc. 9, 10, 12 ric.) e gli accertamenti eseguiti in sede penale nel procedimento sub 6723/2015 R.G. mod 44, ivi compresa la perizia svolta su incarico del PM (docc. sub 13 ric.), coerenti con la relazione medica di parte *sub* doc. 28 ric..

Dalla documentazione in atti si ricava che il ebbe diagnosi di neoplasia polmonare l'8.7.2014, inizialmente qualificata come adenocarcinoma (cfr. cartella oncologica,



doc. 29 ric., pag. 21), per la quale venne subito operato, poi revisionata la diagnosi come mesotelioma il 14.11.2014 (pag. 41), e da quel momento venne sottoposto ad accertamenti e trattamenti pressoché continuativi, fino al decesso intervenuto per complicanze il 24.7.2015; dalla diagnosi di mesotelioma, patologia ad elevatissimo esito infausto, sono decorsi dunque, al decesso, 252 giorni (16 + 31+31+28+31+30+31+30+24).

Premesso che in ricorso si agisce chiaramente per il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in vita dal ricadenti nella nozione di “danno terminale”, facendo riferimento come momento di riferimento iniziale a quello della diagnosi di mesotelioma – individuato all’11.9.2014, data che invero non coincide con quanto ricavabile dalla cartella oncologica -, il danno in questione va equitativamente quantificato in € 154.996,50.

Premesso che la trasposizione in termini monetari di danni di carattere psicofisico e derivanti dalla sofferenza morale necessita sempre di una valutazione equitativa da parte del giudice, deve rilevarsi che in fattispecie come quella per cui è causa pare francamente difficoltoso individuare un criterio di valutazione del tutto idoneo e scevro da possibili rilievi critici.

Acquisito dalla giurisprudenza che, per la liquidazione del danno terminale, non ci si possa riferire alle tabelle in uso presso i vari tribunali relative al danno non patrimoniale permanente, stante la brevità del periodo di sopravvivenza e l’assenza di stabilizzazione *medio tempore*, e ritenuto inadeguato un utilizzo matematico/formale dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale temporaneo – criteri invero introdotti per valutare situazioni invalidanti transeunti, seguite dal riacquisto di una situazione psico-fisica paragonabile a quella precedente l’evento o comunque stabilizzata -, reputa il giudicante che possa essere validamente utilizzata, anche per ragioni di uniformità a livello applicativo, l’indicazione contenuta nelle più recenti tabelle milanesi del 2021 a proposito della liquidazione del danno cd. terminale, come richiamate e riprodotte dalla difesa dei ricorrenti, che contengono quantificazione – con l’intento di realizzare una certa omogeneità in ambito nazionale, pur garantendo una personalizzazione - anche di tale voce di danno, sia pure con gli adattamenti



che si rendono necessari per la peculiarità della fattispecie. Contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente si tratta di tabelle in cui viene considerato il danno terminale sia sotto il profilo biologico che morale – ciò in linea con le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità -, posto che l'importo "base" è ricavato proprio dalle tabelle del danno non patrimoniale temporaneo (si veda la coincidenza degli importi al 100° giorno), e che il presupposto per il riconoscimento dei valori ivi indicati è riferito nella sussistenza della consapevolezza della propria imminente fine; è poi previsto un sistema di personalizzazione. La circostanza che le tabelle Milanesi facciano riferimento ad un periodo di 100 giorni non preclude la possibilità di utilizzarle anche nella fattispecie in esame, nonostante la malattia del

sia durata 252 giorni, con gli opportuni adattamenti e dunque riconoscendo per il primo periodo, fino al 100° giorno, gli importi massimi previsti dalle tabelle di Milano (per importo quindi di € 109.852,50, compresa personalizzazione), tenuto conto della persistente lucidità del nel tempo, della notorietà dell'elevatissima probabilità di esito infausto della patologia contratta e del conseguente assolutamente verosimile sconvolgimento della vita anche familiare, nonché della pluralità di accertamenti e trattamenti subiti dalla diagnosi al decesso e, per il periodo dal 100° giorno (dunque per 152 giorni), importo giornaliero di € 297,00, corrispondente al doppio del massimo dell'importo del danno non patrimoniale temporaneo "ordinario", in considerazione dell'opportunità di incrementare oltre i limiti previsti come regola generale delle tabelle la quota di sofferenza morale, per le ragioni già esposte (per importo dunque di € 45.144,00).

Il giudicante reputa non utilizzabili invece nella fattispecie in esame i parametri ricavabili per la liquidazione del danno terminale dalle tabelle di Roma, pure allegate con il ricorso. Premesso che le tabelle in questione distinguono ancora meno rispetto a quelle milanesi tra "quota" addebitabile al danno biologico e "quota" riferibile invece alla sofferenza morale, si tratta comunque di tabelle la cui utilizzazione è meno diffusa rispetto a quelle del Tribunale di Milano, il che confligge con l'opportunità di ottenere valutazioni uniformi nel territorio nazionale. Inoltre, pur condividendosi che i valori del danno oltre il 100° giorno previsti



indirettamente dalle tabelle milanesi meritino, quanto meno nella fattispecie di causa, un incremento, l'importo indicato nelle tabelle di Roma di € 1.000,00 al giorno dal 30° giorno conduce a risultati che paiono eccessivi, nelle patologie di una certa durata, nelle quali è verosimile insorga una sorta di accettazione delle conseguenze della patologia, quantomeno a fasi alterne. Ciò, nella considerazione che oggetto del risarcimento qui azionato *jure hereditatis* è il danno patito dal danneggiato fino al momento della morte e non il danno per la perdita della vita (Cass., S.U, 15350/15).

In relazione alla questione relativa alla detraibilità dall'ammontare del danno non patrimoniale risarcibile di quanto indennizzato dall'INAIL, si rileva che:

- la giurisprudenza anche di legittimità ha affermato sul punto l'operare del principio della *compensatio lucri cum damno*, per effetto del quale devono essere presi in considerazione gli importi spettanti a titolo di indennizzo dall'INAIL;
- circa le modalità di scomputo dal danno astrattamente risarcibile delle somme corrisposte dall'INAIL va operato un raffronto per poste identiche, escludendo dallo stesso i danni estranei alla sfera di operatività della tutela INAIL e dunque quelli afferenti al danno morale ed al danno biologico temporaneo, e ciò nonostante essi vadano a comporre l'unitaria nozione di danno non patrimoniale;
- va anche considerato che il danno terminale è costituito, secondo l'insegnamento della più recente Corte di Cassazione, da un profilo di danno biologico temporaneo ed uno di carattere morale (tra le altre: Cass., 12041/20); tale ricostruzione è a base anche delle tabelle milanesi di cui si è fatta applicazione, che significativamente quantificano il danno terminale, per la cui liquidazione viene presupposta la consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, attraverso un importo che man mano si avvicina, considerato il periodo di 100 giorni ivi considerati, a quello dell'invalidità temporanea totale;
- quanto alla quota di danno terminale riferibile alla sofferenza morale, deve senz'altro escludersi che possa operare in detrazione l'indennizzo corrisposto dall'INAIL;



- quanto alla quota riferibile al danno biologico, reputa il giudicante che la definizione di esso quale “temporaneo”, pur valida in ambito civilistico, non consenta di escludere la detraibilità di quanto erogato dall’INAIL per danno biologico, anche se l’indennizzo/rendita vengono ordinariamente riferiti ad un danno biologico “permanente”; di fatto, la tutela INAIL è volta in concreto ad indennizzare quella stessa “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale” cui si è fatto riferimento per la liquidazione del danno terminale, quota danno biologico;
- da ciò discende che rispetto al danno risarcibile come sopra quantificato debba essere portato in detrazione, sulla quota riferibile al danno biologico (pari quantomeno ad € $99 \times 252 = € 24.948$), l’importo liquidato dall’INAIL, considerando i singoli rati effettivamente erogati a favore del *de cuius* per la quota riferibile al danno non patrimoniale, e dunque per importo di € 13.271,99;
- infatti l’utilizzo del sistema di capitalizzazione, in queste fattispecie, si porrebbe in contrasto il principio della *compensatio lucri cum damno*, perché valorizzerebbe introiti futuri che il *de cuius* non potrà mai percepire, stante l’intervenuto decesso.

In conclusione, _____ va condannata a risarcire ai ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale *iure hereditatis*, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, l’importo di € 141.724,51, da incrementare attraverso rivalutazione monetaria ed interessi legali dal marzo 2021 (data di elaborazione delle tabelle utilizzate) al saldo.

Non è invece scomputabile dalle somme dovute da _____ l’importo corrisposto dal _____ istituito dall’art 1, co. 242, L. 244/07, posto che la medesima normativa espressamente stabilisce che “*Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento*”.

Quanto al _____ istituito con l’art. 24 DL 34/23, è da escludersi che il ricorrente ne abbia potuto fruire posto che i requisiti per l’accesso, stabiliti con decreto ministeriale, sono i seguenti (art. 2 DM del 5.12.2023): “1. Per l’anno 2023, possono accedere



alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1 i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali" [n.d.r.: sottolineatura dell'estensore].

Spetta altresì a parte ricorrente, che ne ha fatto tempestiva richiesta, il rimborso delle spese affrontate per la perizia stragiudiziale sub doc. 28 ric. per complessivi € 2.196,00 (docc. 34 e 35 ric.), importo affrontato per una compiuta allegazione difensiva del tutto opportuna in vicende quali quelle per cui è causa; si rileva che la Corte di Cassazione ammette anche il rimborso delle spese stragiudiziali, quale danno emergente (Cass., 15265/23).

va dunque condannata a rifondere ai ricorrenti, in proporzione della rispettiva quota ereditaria, anche l'importo in questione, maggiorato degli interessi legali dall'esborso al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza; per la medesima ragione sono confermate a carico di le spese di CTU, come già liquidate in via provvisoria.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a corrispondere a favore dei ricorrenti, in proporzione della rispettiva quota ereditaria:

- l'importo di € 141.724,51, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal marzo 2021 al saldo a titolo di risarcimento del danno *iure hereditario*;
- l'importo di € 2.196,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo, a titolo di danno patrimoniale.



Condanna altresì parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 843,00.

Spese di CTU in capo a parte resistente.

Venezia, 12/06/2024.

Il Giudice del Lavoro

dott. Anna Menegazzo

